SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Statuto della Fondazione di partecipazione
"Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali"

Articolo 1 - Costituzione della Scuola e sede

1. La "Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali" (di seguito "Scuola") è una fondazione istituita ai sensi dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalle legge 7 agosto 2012, n. 134), dell'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97) e dell'articolo 8 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16).

La Scuola svolge le funzioni alla stessa attribuite dalle disposizioni suddette, nonché ogni ulteriore attività di formazione e di ricerca prevista dal presente statuto.

2. La Scuola è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero della cultura (di seguito "Ministero"). La Scuola ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

3. La sede centrale della Scuola è a Roma, presso il Ministero. La Scuola, per il perseguimento delle sue finalità, opera e può costituire delegazioni, uffici e sedi di attività sia in Italia sia all'estero.

4. La Scuola non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Alla Scuola si applica quanto stabilito dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 2 - Missione e attività

1. La Scuola è un istituto di formazione, ricerca e studi avanzati di livello internazionale e ha lo scopo di sviluppare le risorse umane, la ricerca, la conoscenza e l'innovazione nell'ambito delle competenze del

Ministero, nonché di fondare, sulla base dell'unicità del patrimonio culturale della Nazione, un modello formativo e di ricerca di eccellenza di standard internazionale negli ambiti della tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni, delle attività culturali.

2. La Scuola promuove e realizza la qualificazione e l'aggiornamento del personale, nonché l'eventuale completamento dell'offerta formativa erogata dagli uffici centrali e periferici, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, del Ministero in collaborazione con la Direzione generale Risorse umane e organizzazione.

3. La Scuola svolge, in particolare, anche con riguardo alla dimensione internazionale, le seguenti attività:

a) come istituto di formazione iniziale e continua:

1) cura, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), l'organizzazione e lo svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero della cultura di cui all'art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, previa stipula di apposita convenzione;

2) può collaborare con il Ministero per l'organizzazione e lo svolgimento di concorsi selettivi per l'accesso alle qualifiche tecniche;

3) collabora con il Ministero nella definizione e attuazione di una strategia del ciclo della formazione dei dipendenti dell'Amministrazione;

4) sostiene i processi di qualificazione, aggiornamento e sviluppo dei professionisti del patrimonio culturale e delle attività culturali del settore pubblico e privato, anche attraverso opportunità di scambio interculturali e interdisciplinari;

5) collabora con le Regioni, gli Enti locali e altri soggetti pubblici per l'istruzione e la formazione negli ambiti relativi ai beni e alle attività culturali, anche erogando appositi corsi per la formazione dei formatori;

6) favorisce la creazione e il consolidamento di relazioni culturali internazionali mediante programmi formativi di alta specializzazione, anche con finalità di cooperazione allo sviluppo;

7) progetta e realizza iniziative formative a sostegno dell'innovazione nell'ambito della gestione del patrimonio e delle attività culturali, anche a carattere sperimentale;

b) come istituto di formazione avanzata:

1) provvede, in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, alla progettazione, organizzazione e attuazione di iniziative di formazione di livello nazionale e internazionale volte allo sviluppo o all'ulteriore qualificazione di competenze professionali nei settori del patrimonio culturale e delle attività culturali;

2) progetta ed eroga corsi di livello universitario, nonché partecipa a programmi formativi esistenti, previo accordo con Università o istituti centrali o dotati di autonomia speciale o vigilati del Ministero che erogano corsi di livello universitario;

c) come istituto di ricerca e studi avanzati promuove e realizza, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti di ricerca volti all'avanzamento della conoscenza negli ambiti di competenza del Ministero e promuove, anche in partenariato, la partecipazione a bandi per l'accesso a fondi anche europei e internazionali;

d) opera come soggetto attuatore di programmi di investimento o progetti del Ministero e svolge i compiti e le funzioni delegate dallo stesso;

e) può progettare ed erogare corsi e programmi formativi e realizzare ricerche e progetti in conto terzi;

f) può attuare ogni iniziativa promozionale, di divulgazione, sperimentazione, sostegno all'innovazione, diffusione e avanzamento della conoscenza nel campo della gestione, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio e delle attività culturali;

g) può svolgere attività di consulenza nei propri ambiti di competenza anche a favore di soggetti pubblici, privati, nazionali e internazionali.

4. Le iniziative sono attivate sulla base della programmazione formulata dagli Organi della Scuola in relazione alle risorse economiche disponibili.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Scuola può, per il conseguimento delle proprie finalità, a titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine per spese di investimento; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Scuola;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Scuola medesima; la Scuola potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre strutture di ricerca e formative, che siano funzionali al raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

f) istituire premi, concorsi, borse di studio, contratti e assegni di ricerca;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali e ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Scuola è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni, diritti o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori e dai Partecipanti della Scuola;

b) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero;

c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Scuola, compresi quelli provenienti da donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

d) dai conferimenti in denaro, beni o diritti provenienti da soggetti pubblici e privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

2. La Scuola, per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, può disporre, secondo le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di Gestione, del proprio patrimonio, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, fermo restando l'obbligo di provvedere alla ricostruzione entro i due esercizi successivi.

Articolo 5 - Fondi per la gestione

1.La Scuola provvede ai suoi compiti mediante:

a) le risorse annue destinate alla Scuola in base alla normativa vigente;

b) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e delle disponibilità della Scuola, dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Scuola medesima;

c) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a incrementare il patrimonio;

d) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, non espressamente destinati al patrimonio;

e) i contributi, in qualsiasi forma concessi dal Socio Fondatore e dai Partecipanti;

f) eventuali avanzi di gestione che saranno destinati al funzionamento e alle attività istituzionali, salva la necessità di ricostituire il patrimonio intaccato da perdite pregresse.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Gestione approva il Piano triennale a scorrimento annuale relativamente agli aspetti economico-finanziari. Approva in particolare, il budget di previsione annuale corrispondente al primo anno di riferimento, previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, e alloca le risorse relative alle attività previste. I budget preventivi sono articolati per categoria di spesa, la cui approvazione costituisce autorizzazione di spesa. Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Gestione, previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio dell'esercizio precedente. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, sono rispettati i principi fissati dal Codice Civile in tema di società di capitali.

3. Gli organi della Scuola, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre e assumere obbligazioni, nei limiti delle risorse disponibili, per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati. Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Scuola o da altri membri della Scuola muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati, prioritariamente, a ricostituire il patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e, soltanto successivamente, al potenziamento delle attività della Scuola o all'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Una copia del bilancio approvato deve essere trasmessa, a cura del Consiglio di Gestione, entro 10 giorni dall'approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 7 - Socio Fondatore e Partecipanti

1. È Socio Fondatore della Scuola il Ministero.

2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti esclusivamente le persone giuridiche pubbliche e gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Scuola, intendono parteciparvi a tempo determinato, per un periodo, in ogni caso, non inferiore a tre anni mediante il conferimento di contributi in denaro nella misura minima fissata dal Consiglio di Gestione nel regolamento di cui al successivo comma 3.

3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di Partecipante e le relative cause di esclusione, individuando eventuali diverse categorie di Partecipanti, differenziate in ragione del diverso e progressivo livello di contribuzione e dei relativi diritti. Il regolamento può prevedere che la contribuzione, in aggiunta all'erogazione di contributi in denaro, possa consistere, altresì, nello svolgimento in favore della Scuola di attività, anche professionali, di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni o diritti o nella erogazione di servizi.

224/300
2025

Articolo 8 - Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Gestione, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Fatta salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, il regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Partecipanti in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o le contribuzioni dovute entro i termini previsti ovvero nell'ipotesi di condotta incompatibile con il dovere di collaborare lealmente con gli altri componenti per il perseguimento dei fini della Scuola.

3. L'esclusione dei Partecipanti può essere disposta anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

c) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qualunque natura.

4. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Scuola, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Presidente, che ne informa il Consiglio di Gestione. La perdita della qualifica di Partecipante comporta, automaticamente, la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Scuola.

5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto di restituzione delle quote o contributi versati.

Articolo 9 - Organi

1. Sono organi della Scuola:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Gestione;

c) il Consiglio Scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) l'Assemblea dei Partecipanti.

2. La durata degli organi della Scuola è di tre anni, con la possibilità di rinnovo. I componenti degli organi possono essere rinnovati consecutivamente per un massimo di due mandati. I componenti degli organi collegiali, se nominati prima della scadenza del termine dell'organo, restano in carica sino a tale scadenza con possibilità di rinnovo.

3. Il compenso dei componenti degli organi della Scuola è determinato dal Consiglio di Gestione con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

4. I componenti degli organi della Scuola possono ricevere un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita dal Consiglio di Gestione con le procedure, i criteri e nei limiti fissati dalla vigente normativa.

5. L'assunzione delle cariche previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Presidente

1. Il Presidente della Scuola è nominato dal Ministro della cultura fra eminenti personalità in possesso di riconosciuta e comprovata esperienza, anche internazionale, di alto livello istituzionale o professionale negli ambiti di interesse della Scuola.

2. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Scuola;

b) convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea dei Partecipanti;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Scientifico;

d) propone al Consiglio di Gestione la nomina del Direttore;

e) promuove la dimensione internazionale della Scuola;

f) guida e coordina le attività di *fund-raising* in favore della Scuola;

g) valuta le domande di ammissione dei Partecipanti e presenta al Consiglio di Gestione, per la relativa delibera, le proposte di ammissione;

h) trasmette al Consiglio di Gestione, per la relativa delibera, le proposte di recesso dei Partecipanti.

Articolo 11 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto da cinque o sette membri, in base alle disposizioni che seguono.

2. In assenza di Partecipanti, il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri:

a) il Presidente;

b) tre membri designati dal Ministro della cultura;

c) un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In presenza di Partecipanti e di costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti il Consiglio di Gestione è composto da sette membri:

a) il Presidente;

b) tre membri designati dal Ministro della cultura;

c) un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da due membri designati dall'Assemblea dei Partecipanti.

Nell'ipotesi in cui sia presente un solo Partecipante questo avrà diritto a designare un solo membro. In tal caso, il Ministro della cultura designa un ulteriore membro al fine di assicurare il numero dispari dei componenti. La mancata designazione dei membri di cui al comma 1, lettera d), non comporta l'invalidità della costituzione del Consiglio di Gestione.

4. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro su motivata deliberazione del Consiglio di Gestione, per gravi motivi.

5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Gestione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Gestione

1. Al Consiglio di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Scuola, esclusi quelli attribuiti dallo Statuto ad altri organi della Scuola.

2. In particolare il Consiglio di Gestione:

a) delibera in ordine agli indirizzi strategici della Scuola;

b) nomina il Consiglio Scientifico determinandone il numero dei componenti;

c) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, la programmazione triennale, a scorrimento annuale, delle attività formative, di ricerca e culturali;

d) nomina il Direttore su proposta del Presidente e ne definisce il compenso;

e) adotta lo statuto e le sue modifiche nonché i regolamenti della Scuola;

f) approva il bilancio preventivo annuale e le sue eventuali variazioni nonché il bilancio d'esercizio;

g) ammette ed esclude i Partecipanti, sulla base delle previsioni dei regolamenti di cui all'articolo7, comma 3;

h) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni nonché l'autorizzazione al compimento degli atti di disposizione di beni immobili ricompresi nel fondo di dotazione, ove consentita ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

i) approva le convenzioni, gli accordi, le iniziative congiunte e comunque ogni altro atto di collaborazione tra la Scuola e i soggetti che operino negli ambiti di interesse della stessa;

j) delibera in materia di organizzazione e di personale;

k) delibera in merito agli stanziamenti relativi ai diversi settori di attività della Scuola nonché su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria o straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della dotazione per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni dagli altri organi.

3. Il Consiglio di Gestione può nominare tra i propri componenti un Vicepresidente, determinandone le relative attribuzioni, e può delegare al Direttore, in tutto o in parte, le funzioni di ordinaria amministrazione di cui al comma 1 e quelle indicate al comma 2 lettere i), j) e k).

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta.

2. Alle sedute del Consiglio di Gestione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore, i componenti del Collegio dei revisori dei conti e ogni altro soggetto che sia specificamente ammesso dal Consiglio di Gestione a presenziare.

Il Presidente della Scuola, qualora ne ravvisi l'opportunità in ragione della rilevanza degli argomenti da porre all'ordine del giorno, può, sentito il Presidente del Consiglio Scientifico, indire una seduta congiunta del Consiglio di Gestione con il Consiglio Scientifico.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le riunioni del Consiglio di Gestione possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione di tutti i partecipati e la tempestiva trasmissione dei documenti.

5. Il Consiglio di Gestione definisce, con norme interne, le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 14 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Gestione ed è composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri individuati tra esperti di chiara fama e comprovata esperienza scientifica, tecnica e professionale nei diversi ambiti di interesse della Scuola.

228/300
2025

2. Il Consiglio Scientifico è un organo consultivo della Scuola per le attività formative, di ricerca e culturali ed esprime pareri sulla programmazione delle attività.

3. Il Consiglio Scientifico può formulare proposte al Presidente e al Consiglio di Gestione su ogni questione concernente le attività formative, di ricerca e culturali della Scuola.

4. Il Consiglio Scientifico elegge a maggioranza, tra i propri membri, il Presidente del Consiglio Scientifico e disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento.

5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Scientifico.

6. Le riunioni del Consiglio Scientifico possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione di tutti i partecipati e la tempestiva trasmissione dei documenti.

7. Alle sedute del Consiglio Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Presidente ed il Direttore della Scuola.

8. Il Consiglio Scientifico può invitare a partecipare ai propri lavori esperti di rilevata qualificazione professionale in relazione a specifiche questioni.

Articolo 15 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Due membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, sono nominati dal Ministero della cultura. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei Revisori legali; i componenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze sono scelti dall'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Collegio dei revisori dei conti assolve le funzioni di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le riunioni del Collegio dei revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione di tutti i partecipati e la tempestiva trasmissione dei documenti.

4. Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'attività di amministrazione della Scuola, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di revisione amministrativo e contabile e compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando sull'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

5. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità amministrativa e contabile del budget di previsione e redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Scuola.

6. Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente il Presidente della Scuola, il Consiglio di Gestione nonché il Ministero di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Scuola.

Articolo 16 - Assemblea dei Partecipanti

1. L'assemblea dei Partecipanti è costituita in presenza di almeno due Partecipanti. Ciascun Partecipante può intervenire in persona del proprio legale rappresentante o attraverso un soggetto dallo stesso appositamente delegato.

2. L'assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente, e delibera sulla designazione dei membri degli organi della Scuola di sua competenza.

3. L'assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della riunione. È possibile la partecipazione telematica.

4. L'assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno per l'informativa periodica sulle attività della Scuola. L'assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e qualora ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soggetti che abbiano diritto di voto pari ad un terzo dei voti attribuiti complessivamente ai Partecipanti.

5. Ogni Partecipante ha diritto a un voto. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma3, il Presidente può determinare, oltre alle regole concernenti l'assemblea dei Partecipanti, i criteri in base ai quali ai Partecipanti medesimi possono essere attribuiti voti ulteriori a quello spettante ai sensi del presente articolo.

6. L'assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Partecipanti, che rappresentino almeno un terzo dei voti loro attribuiti, ai sensi del comma 4 del presente articolo. Essa delibera con il consenso della maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 17 – Direttore

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Presidente ed è scelto, anche all'esito di pubblica selezione, fra esperti di elevata e comprovata qualificazione, anche di livello internazionale, nel campo della formazione e della ricerca, ovvero nel campo della gestione di strutture complesse.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola nel rispetto della programmazione definita dal Consiglio di Gestione.

ROSA DELL'ERBA DI AUGUSTO
DE SANTIS MASSIMO
230/300
2025

3. Il Direttore cura, coordinandosi con il Presidente, i rapporti della Scuola con i Ministeri di riferimento e con i soggetti pubblici e privati, anche internazionali, che operano negli ambiti di interesse della Scuola, in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di Gestione e, per le questioni di competenza, dal Consiglio Scientifico.

4. Il Direttore è responsabile della gestione e del coordinamento complessivo delle attività della Scuola, esercita tutte le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3 e provvede ai propri compiti avvalendosi della struttura organizzativa. In particolare:

a) propone e istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Gestione e ne cura l'esecuzione, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;

b) provvede agli atti di amministrazione e di gestione in conformità agli indirizzi del piano triennale a scorrimento annuale e al budget di previsione annuale e relative categorie di spesa;

c) individua e incarica, sentito il Consiglio Scientifico, i docenti, i ricercatori e i collaboratori delle attività di ricerca e formazione della Scuola.

5. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico.

6. In caso di urgenza, sentito il Presidente, il Direttore decide con proprio provvedimento, salvo ratifica degli organi competenti.

7. Il Direttore dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rinnovato per non più di due volte. L'incarico è regolato ai sensi della legge vigente con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

8. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Direttore sono esercitate da personale dipendente della Scuola individuato dal Consiglio di Gestione.

Articolo 18 - Personale

1. I rapporti di lavoro del Direttore e degli altri dipendenti della Scuola sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari relative ai rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

2. La Scuola può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il personale dello stesso Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo. La Scuola e il Ministero rivedono, sulla base della programmazione delle attività della Scuola, per il triennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero temporaneamente assegnato alla Scuola. Per particolari esigenze condivise, la Scuola e il Ministero possono prevedere l'assegnazione per periodi limitati di ulteriore personale, legata alla realizzazione di progetti specifici.

Articolo 19 - Codice etico

1. La Scuola adotta, con delibera del Consiglio di Gestione, un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, a cui debbono osservanza il personale, i componenti gli organi della Scuola e i Partecipanti. La violazione del regolamento determina l'irrogazione delle sanzioni in esso previste.

Articolo 20 - Commissariamento della Scuola

1. Il Ministro della cultura può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio di Gestione della Scuola e nominare un Commissario Straordinario al fine di garantire la continuità della gestione della Scuola in caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.

2. Il decreto ministeriale determina la durata dell'incarico e i poteri attribuiti al Commissario Straordinario nonché il relativo compenso.

Articolo 21 - Estinzione e liquidazione della Scuola

1. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Scuola, i beni concessi in uso dal Ministero o dai Partecipanti ritornano rispettivamente nella disponibilità del Ministero e/o dei Partecipanti.

2. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Scuola, il Consiglio di Gestione nomina tre liquidatori che possono essere scelti anche tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Articolo 22 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza sulla Scuola, ivi inclusa l'approvazione di eventuali modifiche statutarie adottate successivamente all'emanazione del presente statuto, è esercitata, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2025, n. 115 e successive modificazioni, dal Ministero.